



ALLEGATO 2 AL DISCIPLINARE DI GARA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA COMPLESSIVA DI N. 2 SISTEMI AUTOMATICI DI PESATURA DEI FILTRI PER LA DETERMINAZIONE GRAVIMETRICA DEL PM10 E DEL PM2,5. CIG 69117550AA

Indice generale

DESCRIZIONE DEL SISTEMA ESISTENTE.....	2
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART. 2 - PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'APPALTO	3
ART. 3 - SPECIFICHE TECNICHE	4
ART. 4 - MANUTENZIONE	6
ART.5 - CONSEGNA E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE	7
ART.6 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	7
ART.7 - GARANZIA	8
ART. 8 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO	8
ART.10 - CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE E PENALITA'.....	10
ART.12 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	11
ART. 13 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	12
ART.14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA.....	12
ART. 15 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	12
ART. 16 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO	14
ART. 17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE.....	14
ART. 18- CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO.	15
ART. 19 FORO COMPETENTE	15

DESCRIZIONE DEL SISTEMA ESISTENTE

L'Agenzia gestisce in Piemonte la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e tra gli inquinanti misurati il PM10 e il PM2,5 richiedono, dopo il campionamento, la determinazione gravimetrica della massa da effettuare nelle strutture attrezzate delle sedi dipartimentali.

La norma tecnica europea EN 12341:2014, dal titolo "*Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter*" integra gli attuali criteri con nuovi e più stringenti vincoli tecnici ai quali la strumentazione di campionamento e di misura gravimetrica deve attenersi.

L'estensione al PM10 di alcuni vincoli inerenti le modalità di esecuzione della gravimetria e dei relativi indicatori del processo analitico già presenti nella norma EN 14907:2005 rende necessario dotarsi per la misura gravimetrica, con bilance analitiche, del PM10 e del PM2,5 di strumentazione automatica per la manipolazione dei filtri / membrane onde ridurre al minimo l'incertezza associata alle operazioni effettuate manualmente dagli operatori.

E' importante rilevare che i filtri oggetto di determinazione gravimetrica ammontano a quasi 25.000 per anno considerando i campionatori di PM10 e di PM2.5 (nonché un campionatore di PTS) sia installati nelle stazioni fisse e nei mezzi mobili, sia utilizzati come strumenti singoli trasportabili.

Il sistema in fornitura, al fine di migliorare la tracciabilità dei filtri durante le operazioni di determinazione gravimetrica riducendo al minimo l'intervento manuale degli operatori, deve essere inoltre dotato di opportuno sistema di siglatura dei filtri con stampante a getto di inchiostro e relativo sistema di lettura ottica.

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto di affidamento è l'attività di fornitura e installazione della seguente strumentazione:

- n° 2 (due) unità automatiche di pesatura con braccio robotico
- n° 2 (due) microbilance con risoluzione di almeno 1µg (*)
- n° 2 (due) dispositivi per l'eliminazione delle cariche elettrostatiche
- n° 2 (due) personal computer desktop, completi di monitor e tastiera e mouse, schermo 15", 4 Gb RAM, HDD > 250 Gb con software applicativo per la gestione del sistema robotizzato di pesatura e per la registrazione/elaborazione automatica delle pesate, scheda di rete, Network Adapter 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3 specification; Operating System Microsoft (Professional);
- n° 2 (due) dispositivi di siglatura automatica integrati con le unità automatizzate di pesata, con software di gestione;
- n° 2 (due) lettori ottici per la lettura dei dati siglati sul filtro, ognuno da associare ad una singola unità automatizzata;
- n° 2 (due) banchi antivibranti di dimensioni idonee ad ospitare un sistema automatico di pesatura con dimensione massima complessiva di 2400x800 mm (LxP);
- rack mobili in numero sufficiente al condizionamento ed alla movimentazione di almeno 770 filtri da 47 mm
- n° di supporti metallici "portafiltro" pari o superiore a 770

ART. 2 - PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'APPALTO

Il Fornitore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e negli atti di gara relativi.

Tutta la strumentazione dovrà essere fornita in opera e funzionante in tutti le varie parti compresi tutti i cavi di collegamento con consegna differita con le seguenti modalità:

- il primo esemplare, comprensivo dei dispositivi ausiliari (rack mobili e supporti metallici portafiltro) entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;
- il secondo esemplare, non prima del mese di febbraio 2018 e non oltre il mese di giugno 2018.

La strumentazione dovrà essere fornita completa di manuali d'uso, di manuali di manutenzione preventiva e correttiva, della dichiarazione di conformità alle specifiche tecniche previste dal D.Lgs 13 agosto 2010, n. 155 ed in particolare dalla norma UNI EN di riferimento in vigore dal 21.05.2014 (si veda EN 12341:2014 «*Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter*»), degli schemi e disegni dei circuiti, nonché di tutti i cavi di collegamento, di segnale e di alimentazione.

Si richiede inoltre che la fornitura comprenda per ogni apparecchio:

- gli accessori necessari ad assicurare lo svolgimento delle funzionalità indicate;
- un manuale operativo (in versione stampata e in pdf) in lingua italiana con l'originale se lo stesso è in lingua straniera;
- la descrizione dettagliata dello strumento;
- l'indicazione delle operazioni di installazione e le condizioni di impiego (intervallo della tensione di alimentazione, della temperatura, dell'umidità ecc.);
- le prescrizioni di manutenzione preventiva per un buon funzionamento dell'apparecchio.
- trasporto, installazione, messa in funzione e collaudo presso la destinazione indicata ed almeno 2 anni di garanzia dalla stesura del verbale di messa in funzione e collaudo per ogni singolo esemplare.

Con l'inizio della fornitura dovrà inoltre essere effettuato un corso di addestramento in una sessione di almeno 2 giornate, per un numero di almeno 4 persone con la finalità di assicurare le conoscenze riguardanti: modalità di funzionamento del sistema automatico di pesatura completo e dei suoi componenti con messa a punto del metodo/i di pesatura, utilizzo del software di gestione del sistema automatico e dei suoi componenti, procedure di sicurezza nelle operazioni sullo strumento;

Il fornitore dovrà assicurare per tutta la durata della garanzia la disponibilità di pezzi di ricambio per la manutenzione correttiva effettuata dalla ditta incaricata della manutenzione entro e non oltre le 48 ore dalla richiesta.

Sono in particolare a carico del fornitore:

- allontanamento e trasporto alle pubbliche discariche di tutti gli eventuali rifiuti, conseguenti all'adempimento della prestazione contrattuale, secondo la vigente normativa;
- marcatura CE;
- conformità della fornitura alle norme antinfortunistiche vigenti;

- garanzia sulla fornitura per la durata riportata al rispettivo articolo del presente capitolato, decorrente, per ogni esemplare, dalla data del verbale con esito positivo della verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione.

La fornitura di ogni esemplare dovrà essere comprensiva della messa in esercizio e dovrà essere quindi completata in tutti i suoi dettagli e risultare perfettamente funzionante.

Non sarà accettata alcuna giustificazione o deroga per problemi connessi alla messa in esercizio delle apparecchiature fornite che possano determinare oneri aggiuntivi. Gli eventuali oneri aggiuntivi per opere o forniture non previsti in sede di presentazione dell'offerta/progetto saranno tutti a carico dell'Affidatario.

PARTE SECONDA – SPECIFICHE TECNICHE
--

ART. 3 - SPECIFICHE TECNICHE

A) n° 2 (due) unità di pesatura automatica tramite sistema robotizzato

Ogni unità deve:

- essere utilizzata con filtri in fibra di quarzo o vetro da 47 mm e se possibile anche con filtri o membrane di diametro pari a 37 mm
- avere dimensioni massime di 1200 x 650 mm (LxP) per ogni singola unità robotica comprensiva del sistema di siglatura in automatico
- essere dotata di carosello per ospitare i filtri, con specifici supporti metallici porta filtro, da almeno 48 posti necessario per la pesatura automatica
- disporre di sistema di marcatura, lettura e gestione della sigla situata nella parte posteriore del filtro per tracciare lo stesso
- essere dotata di supporti metallici porta filtro per i filtri da 47 mm compatibili con il sistema automatico
- essere dotata di contenitori (rack) mobili adatti ad ospitare i filtri contenuti nei supporti prima citati, compatibili con il sistema automatico, per la movimentazione dei filtri da 47 mm e per il loro condizionamento
- avere un sistema di trasferimento dei filtri dal carosello al piatto di pesata della bilancia attraverso braccio robotico o analogo dispositivo;
- essere dotata di personal computer, da collocare all'esterno della cabina di pesatura, e applicativo specifico per la gestione della strumentazione in fornitura e dei filtri;
- disporre di specifico applicativo software preinstallato nel personal computer sopra citato per la gestione della strumentazione, raccolta dei dati e delle misurazioni per:
 - Memorizzazione dati in database
 - Metodi di misura programmabili e memorizzabili
 - Tempo di acclimatazione programmabile da 0 a 999 min
 - Avvio automatico del ciclo di pesata dopo acclimatazione
 - Possibilità di eseguire da 1 a 99 pesate per lo stesso filtro
 - Tempo di deionizzazione programmabile da 0 a 100 sec.
 - Gestione identificativo dei filtri tramite sistema di marcatura automatica dei filtri e loro tracciamento
 - Esportazione automatica dei dati (compreso storico misure) su file in formato testo compatibile con MS Excel o equivalente comprendente: identificativo filtro,

data ed ora della misura, peso, unità di misura, posizione sul carosello, nome del metodo utilizzato, elaborazione statistica delle misure.

- Accesso tramite username e password
 - Possibilità di definire diversi livelli di accesso in funzione dei diritti di utilizzo.
- essere dotata di marchio CE

Software di controllo e gestione

I sistemi automatici per la pesatura dei filtri devono permettere la determinazione gravimetrica escludendo qualsiasi attività manuale da parte dell'operatore oltre il caricamento e lo scaricamento del carosello, garantendo così la necessaria precisione e l'accuratezza dei risultati ottenuti evitando eventuali errori dell'operatore con la possibilità di usufruire della maggior versatilità nella produzione dei risultati; come previsto nella UNI EN12341 – ANNEX E (E1-E2-E3).

Le operazioni di pesata devono essere gestite da un software dedicato che garantisca, con l'ausilio del PC facente parte della fornitura di cui trattasi, il corretto funzionamento dell'automatismo.

Caratteristiche tecniche minime:

- Programmazione del ritardo dell'avvio dell'attività
- Definizione del numero delle pesate per ogni singolo filtro
- Definizione del numero dei cicli di pesatura da effettuare
- Calcolo delle variabili statistiche
- Risultati delle misurazioni disponibili in formato elettronico (file esportabili standard tipo excel, csv, xml); nei dati tabulati deve essere indicato l'identificativo del sistema di pesatura utilizzato
- Accesso protetto da password
- Programmazione delle pesate da effettuare importabile da file all'inizio dell'attività
- Compatibilità con sistema operativo Windows garantendo altresì, attraverso caratteristiche standard, il collegamento funzionale con l'applicativo LIMS dell'Agenzia.

B) n° 2 (due) esemplari di Microbilancia per filtri PM10 e PM2,5

Ogni microbilancia, con risoluzione di 6 cifre dopo la virgola, dovrà essere integrabile con il sistema robotico automatico di pesatura prima descritto e possedere le seguenti caratteristiche sia di tipo vincolante sia da sottoporre a valutazione tecnica.

Portata compresa almeno tra 0 e 2 g

Risoluzione, su tutto il campo di portata, pari a 1 µg

Piatto di pesata: circolare con diametro adatto per filtri da 47 mm

- Sportello con sistema di apertura/chiusura motorizzato e comandabile da remoto
- Interfaccia dati per collegamento a computer collocato all'esterno del box che ospita la microbilancia
- Funzioni per l'esecuzione guidata di controlli con masse esterne per verifica di: sensibilità, ripetibilità,
- La microbilancia deve avere un'incertezza estesa pari a $\pm 4 \mu\text{g}$
- In sede di verifica di collaudo, la microbilancia deve essere tarata dall'offerente con pesiera certificata e deve rispettare i criteri di accettabilità previsti al par. 7.11 ed alla sezione Annex E - E2 della norma UNI EN12341

- Gli scostamenti massimi consentiti (Δm), ottenuti in taratura, tra i valori di massa utilizzati e le letture della bilancia (errore) devono rispettare i valori indicati nella tabella 4 della norma UNI CEI EN 45501
- La microbilancia dovrà rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa della sicurezza.
- La microbilancia deve funzionare con la normale alimentazione prevista all'interno dei laboratori (220 V). Tutti i segnali di stato devono poter essere sempre visualizzati su un display. Lo stato di operatività dell'apparecchio deve poter essere visualizzato chiaramente e, ove possibile, comunicato all'operatore anche con un segnale sonoro.
- La microbilancia dovrà consentire, in ogni caso, la possibilità di gestire la pesata dei filtri anche in modo manuale.
- Marchio CE;
- La ditta fornitrice deve fornire i certificati d'idoneità dell'apparecchiatura secondo le normative vigenti.

C) n° 2 (due) unità siglatura automatiche integrate con le unità robotiche di pesata

Ogni unità deve possedere le seguenti caratteristiche:

- essere integrata nel perimetro del sistema automatico di pesatura;
- deve stampare sul filtro da 47 mm un codice alfanumerico (a 6 caratteri) e un codice BarCode o altro, leggibile tramite lettori ottici, attraverso i quali rendere tracciabile il singolo filtro, sia nel sistema di pesatura sia all'esterno ovvero con l'applicativo LIMS utilizzato dall'Agenzia. A tale fine i due codici devono essere importabili nel LIMS dell'Agenzia.

L'inchiostro utilizzato deve avere le seguenti caratteristiche:

- assenza sostanze interferenti (nicel, cadmio, arsenico, piombo e benzo(a)pirene) dimostrabile con analisi effettuate da ARPA sui filtri;
- resistenza all'umidità in modo da evitarne l'eventuale migrazione;
- resistenza a sollecitazioni esterne di natura fisica (es. pressione del porta filtro).

Sistema di Marcatura e decodifica Datamatrix

Ogni sistema deve possedere le seguenti caratteristiche:

- Marcatore ink jet modello Electradue E2 jet HR (unità di controllo TRj 054.190.140, testa di marcatura TRJ 054.300.000, piastra di scorrimento TRJ 054.340.000, cartuccia nero E2 black NP) o analogo dispositivo con prestazioni equivalenti o superiori;
- Lettore di lettura data matrix modello Electradue E2 Vision DMX o analogo dispositivo con prestazioni equivalenti o superiori
- Software di gestione Electradue E2 Sentinel Code o analogo SW con prestazioni equivalenti o superiori
- Hardware di gestione Electradue E2 Box interface o analogo HW con prestazioni equivalenti o superiori

ART. 4 - MANUTENZIONE

Per tutto il periodo di garanzia e per tutta la strumentazione fornita, la Ditta dovrà effettuare interventi per eseguire la manutenzione preventiva e la manutenzione correttiva.

La manutenzione preventiva comprende la fornitura delle parti soggette ad usura o consumo (esempio inchiostro) nonché la taratura delle bilance da eseguire semestralmente con pesiera certificata.

Per tutto il periodo di garanzia e per tutta la strumentazione fornita, la Ditta s'impegna ad intervenire, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Agenzia, per effettuare la manutenzione preventiva, entro **7 giorni lavorativi** dalle date inserite nel programma allegato all'offerta come parte integrante della stessa.

Riguardo la manutenzione correttiva, intesa come attività di ripristino della piena funzionalità della strumentazione a seguito di guasti non causati da negligente conduzione nella gestione ordinaria delle apparecchiature, la Ditta si impegna, in seguito a richiesta di intervento, ad intervenire entro **2 giorni lavorativi** dalla comunicazione.

Qualora non fosse possibile riparare lo strumento presso la sede ove è installato, deve comunque essere ripristinata la funzionalità dell'apparecchiatura entro **5 giorni lavorativi** dalla prima comunicazione di malfunzionamento attraverso le seguenti operazioni:

- disinstallazione dello strumento non funzionante,
- consegna, installazione e messa in esercizio dello strumento riparato,

il tutto senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Agenzia.

I ritardi nell'esecuzione della manutenzione tecnica preventiva e/o nella risoluzione dei malfunzionamenti o difetti delle apparecchiature daranno luogo all'applicazione delle penali previste al successivo articolo "penalità".

Per tutto il periodo di garanzia e per tutta la strumentazione fornita, la Ditta si impegna inoltre a fornire senza oneri per l'Agenzia tutti gli aggiornamenti degli applicativi (SW) a corredo della strumentazione in fornitura.

ART.5 - CONSEGNA E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna differita, installazione e prova di funzionalità dei beni oggetto della fornitura con le seguenti modalità:

- il primo esemplare, comprensivo dei dispositivi ausiliari (rack mobili e supporti metallici portafiltro) entro e non oltre 180 giorni naturali e consecutivi dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;
- il secondo esemplare, non prima del mese di febbraio 2018 e non oltre il mese di giugno 2018.

La sospensione dell'esecuzione del contratto è prevista nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

ART.6 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Decorsi i termini previsti dal precedente art. 5, dovranno essere svolte le operazioni dirette ad attestare la regolare esecuzione della fornitura ed installazione.

Sino all'attestazione della regolare esecuzione, l'attrezzatura rimane di proprietà del fornitore e Arpa Piemonte non risponde di furti o smarrimenti, fatte salve responsabilità personali direttamente perseguibili.

Le operazioni sono volte a certificare che l'intervento sia stato eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente capitolato nonché nel rispetto della normativa vigente applicabile.

Le date durante le quali si svolgeranno tali operazioni sono concordate tra Arpa Piemonte e l'Appaltatore. Le verifiche saranno svolte in contraddittorio e sarà presente il Responsabile del procedimento o, se nominato, il Direttore dell'esecuzione, eventuali assistenti ed uno o più rappresentanti dell'Aggiudicatario.

La regolare esecuzione della fornitura è verificata dal Responsabile del procedimento o, se nominato, il Direttore dell'esecuzione, il quale emette e sottoscrive in duplice copia l'attestazione di regolare esecuzione prevista dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

L'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, non esonera il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo da parte dell'Agenzia.

Ogni attestazione di regolare esecuzione sarà emessa entro e non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'intervento.

Nel caso in cui le operazioni di verifica di cui sopra evidenzino manchevolezze o deficienze tecniche sarà concesso alla Ditta affidataria un termine temporale non inferiore a 5 giorni e non superiori a 10 giorni naturali consecutivi, entro il quale provvedere all'eliminazione della manchevolezza. La durata del termine sarà comunicata dal Responsabile del procedimento o, se nominato, dal Direttore dell'esecuzione. In questo caso si procederà ad una seconda seduta volta ad accertare la regolare esecuzione. La seconda seduta, complessiva o parziale a seconda delle problematiche e difformità riscontrate, si svolgerà entro un lasso di tempo non superiore a 2 (due) settimane a partire dalla data della prima seduta.

Gli oneri per le operazioni necessarie al procedimento di verifica della regolare esecuzione sono a carico del Fornitore.

ART.7 - GARANZIA

La garanzia dei beni forniti, decorrerà dalle singole date di emissione del certificato di attestazione di regolare esecuzione e dovrà essere pari alla durata della garanzia offerta e comunque non inferiore a 24 mesi.

ART. 8 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

8.1 La fatturazione avverrà con le seguenti tempistiche:

- Fornitura e installazione: le fatture potranno essere emesse dopo l'attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente art. 6;
- Manutenzione: le fatture saranno emesse con cadenza semestrale posticipata a decorrere dall'attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente art. 6.

8.2 Ogni fattura afferente alla fornitura dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara)
- il codice IBAN relativo al conto dedicato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- la Struttura Arpa Piemonte liquidante: Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest;
- il numero e la data del D.D.T
- l'indicazione dei prodotti consegnati con i rispettivi codici articolo dell'Agenzia, le rispettive quantità, i prezzi unitari e il prezzo complessivo.

8.3 Ogni fattura afferente alla manutenzione dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara)
- il codice IBAN relativo al conto dedicato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- la Struttura Arpa Piemonte liquidante: Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest;
- il periodo manutentivo di riferimento.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati potrà comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

- 8.4** Ai sensi di quanto previsto dall'art.6, comma 6, del Decreto MEF n.55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall'art.25 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 (convertito nella Legge n.89 del 23 giugno 2014), **dal 31 marzo 2015** questa Agenzia non accetta fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio (Ddi) e né altresì potrà effettuare il pagamento delle stesse.

Il codice univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: **UFUD7K**. Detto codice è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica (insieme al CIG) poiché consente al Sistema di interscambio di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

8.5 Inapplicabilità del C.d. "split payment" ad Arpa Piemonte

Con riferimento alle modalità di versamento dell'Iva, tenuto conto della norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 – art.17 ter, D.P.R. 633/72, si dà atto che tale disposizione, il cd. split payment, non sia al momento applicabile ad Arpa Piemonte, per la quale continua ad applicarsi la previgente normativa IVA.

- 8.6** Le fatture saranno pagate **entro il termine di trenta giorni dal ricevimento**, a mezzo mandato eseguibile presso la Tesoreria dell'Agenzia.

- 8.7** Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D,Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni relative al servizio di manutenzione delle apparecchiature è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo verifica della regolare esecuzione del contratto da parte di entrambe le Stazioni Appaltanti.

Pertanto l'affidatario dovrà fatturare i canoni intermedi per un importo pari al 99,5% dell'importo netto progressivo, computando semestralmente l'ammontare delle ritenute effettuate.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto, la ditta emetterà fattura di importo pari alla somma delle trattenute effettuate.

- 8.8** I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all'affidatario a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

- 8.9** Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

- 8.10** Ai fini della presentazione dell'offerta si invita a verificare le tempistiche di pagamento delle fatture sulle sezioni: TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale di Arpa Piemonte al seguente indirizzo <http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-dei-pagamenti>;

I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all'affidatario a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 9.a** L'Affidatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

- 9.b** Ai sensi dell'art. 3, co. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'Aggiudicatario dovrà comunicare a questa Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al

comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART.10 - CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE E PENALITA'

Concetto di inadempimento

L'Affidatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito.

E' considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo rispetto ai termini di esecuzione definiti nel capitolato tecnico o l'adempimento con modalità diverse da quelle contrattualmente previste.

Contestazione dell'adempimento ed applicazione delle penali

L'eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'affidatario, debitamente accertato dal direttore dell'esecuzione del contratto nominato da Arpa Piemonte e ARPAL, dovrà essere formalmente contestato da una delle due Agenzie all'Appaltatore, il quale potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso all'applicazione delle seguenti penali:

In caso di non conformità della fornitura si applicano le seguenti penalità:

- La mancata fornitura ed installazione dei beni previsti entro i termini di cui al precedente art. 5 comporterà l'applicazione di una penale pari a 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.
- Nel caso di non conformità rilevata durante la fase di attestazione della regolare esecuzione della fornitura, il mancato accertamento della funzionalità entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento (art. 6 capitolato penultimo capoverso) comporterà l'applicazione di una penale pari a 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo oltre quello previsto dal termine assegnato.

Per i ritardi nella consegna le penalità sopra indicate sono direttamente applicabili senza necessità di diffida o messa in mora (fatto salvo il differimento del termine di consegna debitamente formalizzato come indicato all'art. 5 del presente capitolato).

In quanto ad inadempimenti nel servizio di manutenzione l'Agenzia potrà applicare le seguenti penalità:

- manutenzione preventiva.
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai 7 giorni lavorativi a partire dalla data indicata nel piano di manutenzione si applicherà una penale pari a 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale
- manutenzione correttiva
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai 2 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento, si applicherà una penale pari a 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.
Qualora la funzionalità dello strumento non venga ripristinata entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, per ogni giorno solare si applicherà un'ulteriore penale pari a 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale fino al completo ripristino della funzionalità dello strumento.

Nei casi di inadempimento nel servizio di manutenzione l'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione scritta alla Ditta fornitrice tramite fax o pec. La Ditta dovrà comunicare all'Agenzia le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi

dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio dell'Agenzia non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto delle Agenzie al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'affidatario saranno trattenute dalle Agenzie sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte o ARPAL, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, le Agenzie potranno procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione della fornitura mediante altra Impresa, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

ART. 11 - VARIANTI IN AUMENTO E/O IN DIMINUZIONE - REVISIONI DEI PREZZI

11.a) Qualora nel corso dell'esecuzione del presente appalto occorresse un aumento o una diminuzione delle prestazioni complessivamente intese, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni contrattuali, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo del contratto medesimo.

11.b) I corrispettivi risultanti all'atto dell'aggiudicazione si intendono accettati dall'affidatario in base a calcoli di sua convenienza e sono quindi invariabili in modo assoluto.

L'affidatario pertanto non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione di alcuni servizi.

I prezzi di aggiudicazione saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e saranno comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto di contratto (comprese le spese di trasporto, imballo, scarico, diritti di chiamata, viaggi, trasferte, smaltimento imballaggi etc..) ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto.

Tali prezzi remunerano le prestazioni d'appalto eseguite a regola d'arte, con applicazione di tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente Capitolato.

ART.12 – CAUZIONE DEFINITIVA

Entro il termine indicato per la stipula del contratto, l'affidatario dovrà costituire deposito cauzionale infruttifero nella misura prevista dall'art.103 comma 1 del D.Lgs 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti, nonché a garanzia del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio e della fornitura e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori.

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell'appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico e, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico.

La cauzione sarà svincolata, in contestualità all'emissione del certificato finale di regolare svolgimento del servizio.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione, pena la risoluzione del contratto. .

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 103 del D.Lgs. 50/2016

ART. 13 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

ART.14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA

L'aggiudicatario è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'aggiudicatario dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS.

L'aggiudicatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 a norma del comma 3 del citato articolo si rileva non sussistere la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei Rischi Interferenti).

ART. 15 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

a) La risoluzione del contratto avverrà:

- a.1) ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile (risoluzione del contratto per inadempimento);
- a.2) nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile;
- a.3) mancato rispetto di termine *essenziale* ex art. 1457 del Codice Civile;
- a.4) ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità);
- a.5) ai sensi dell'art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto);
- a.6) ai sensi dell'art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);
- a.7) per ragioni di interesse pubblico debitamente motivate;
- a.8) per frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- a.9) nel caso in cui, dopo che Arpa Piemonte sia stata costretta a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna/prestazione, l'appaltatore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
- a.10) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive;
- a.11) in caso di utilizzo di strumenti difformi da quelli dichiarati nell'offerta tecnica;
- a.12) in caso di subappalto non autorizzato;
- a.13) per cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
- a.14) per morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- a.15) per morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
- a.16) per fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando Arpa non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- a.17) qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della legge n. 575/1965 ed ex art. 4, Lgs. 08/08/1994 n. 490);
- a.18) per falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara;
- a.19) per forza maggiore.

b) In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, Arpa Piemonte:

- b.1) si riserva di aggiudicare il servizio, mediante interpello sino al quinto migliore offerente (escluso l'originario affidatario) nella graduatoria di aggiudicazione;
- b.2) provvederà ad incamerare la cauzione dell'inadempiente. Ove la cauzione non sia sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell'eventuale maggior onere conseguente all'affidamento della fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale.

c) **Arpa Piemonte** si riserva, in ogni momento, di esercitare il **diritto di recesso** ex artt. 1373 e 1671 del Codice Civile, **con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A/R**, nei seguenti casi:

- c.1) giusta causa;
- c.2) mutamenti di carattere organizzativo tali da modificare le esigenze dell'Ente in relazione alla tipologia della fornitura/servizio.

Si conviene che con l'espressione "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fare riferimento ai seguenti casi:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento od il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di fornitura/servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa Piemonte. In caso di recesso per motivi indicati alle lettere c.1) e c.2), l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 16 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

1. Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all'Aggiudicatario sorge in capo alle Agenzie il diritto ad affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

2. L'affidamento a terzi viene comunicato all'aggiudicatario inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, delle prestazioni affidate e degli importi relativi.

3. All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalle Agenzie rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'Aggiudicatario, anche dipendenti da altri contratti, senza pregiudizio dei diritti delle Agenzie sui beni dell'Aggiudicatario medesimo. Nel caso di minor spesa nulla compete all'Aggiudicatario inadempiente.

4. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

1. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni

tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d'autore.

2. L'aggiudicatario, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti delle Agenzie in relazione alle succitate violazioni e, quindi, si impegna a tenere indenne l'Agenzia delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

3. Arpa Piemonte e ARPAL, dal canto proprio, assumono l'obbligo di informare immediatamente per iscritto l'Appaltatore del verificarsi di azioni del genere.

4. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che i mezzi e materiali utilizzati per l'espletamento del servizio presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, le Agenzie hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 18- CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.Lgs.50/2016.

Qualora l'aggiudicatario non abbia indicato in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, sarà preclusa ogni possibilità di subappalto in corso di appalto.

Il subappalto è condizionato all'accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte della stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà imporre al subappaltatore l'obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con la stazione appaltante. A tal fine il subappaltatore dovrà presentare una dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione del presente capitolato.

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

ART. 19 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente il Foro di Torino.

Nelle more del giudizio, l'appaltatore non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario Arpa Piemonte potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse non ancora liquidate.

Il Dirigente Responsabile
dell'Area Funzionale Tecnica
(dott.ssa Paola Quaglino)
(f.to in originale)